



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AREA ECONOMICO FINANZIARIA

n. 29 del 15-03-2018	Oggetto: Oggetto: Liquidazione contributi ed Irap diritti di segreteria
---	--

Viste le numerose sentenze (oltre 30, ad oggi) dei Giudici del lavoro che riconoscono l'esistenza del diritto al percepimento delle spettanze relative ai diritti di rogito, (ad es. Tribunale di Milano, sentenza nr.1539/16; Tribunale di Milano, sentenza nr.268/16; Tribunale di Busto Arsizio, sentenza nr.2156/16; Tribunale di Potenza, sentenza nr.411/17; Corte di appello di Brescia sentenza nr.272/17; Tribunale Perugia sentenza 462/17) come, del resto, risulta anche dal testo normativo dell'art.10 comma 2 bis del d.l. 90/14 conv. in legge 114/14, per i Segretari dei Comuni dove non siano presenti Dirigenti;

Rilevato che la stessa Corte costituzionale con sentenza nr.75/16 ha riconosciuto il diritto "de quo" ai segretari nei Comuni senza Dirigenti;

Considerato, inoltre, che l'Irap ed i contributi previdenziali su tali somme devono essere a carico del Comune e non del Segretario;

Richiamata, in tal senso, la sentenza della Corte di Cassazione Sez. lavoro n.20917 del 2013 che condanna una pubblica Amministrazione che aveva trasferito sul dipendente il pagamento degli oneri Irap, evidenziando come non trattasi di oneri riflessi ma di tributo avente carattere di realtà a carico non della retribuzione del dipendente ma del datore di lavoro;

Vista, in tale ottica, la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n.123/E del 2008 che conferma l'indubbia natura retributiva dei diritti di rogito, ai sensi dell'art.37 del Ccnl dei Segretari 1998/01, evidenziando che l'Irap ha come presupposto l'autonoma organizzazione che manca al Segretario comunale che è un dipendente pubblico;

Rilevato, fra l'altro, che le sentenze della Corte dei Conti, sez. Autonomie hanno mero valore interpretativo nel caso di contrasto tra sezioni Regionali, ma non sono vincolanti per i Comuni;

Evidenziato che la Corte dei Conti fa riferimento a tale principio per fondi accessori, come quelli della progettazione e dell'avvocatura, non inclusi nel trattamento retributivo, come i diritti di rogito, per i quali è comunque esclusivamente il legislatore (Dlgs.50/16; legge 266/05) a stabilire che vengano liquidati al lordo, cosa che, invece, non trova riscontro per i diritti di rogito;

Considerato, pertanto, che la liquidazione "de qua" debba essere effettuata al netto delle ritenute e contributi a carico dell'Ente;

Richiamate, in tale ottica, le recenti sentenze del Tribunale di Parma Sezione lavoro n.250 del 26 ottobre 2017; del tribunale di Busto Arsizio Sezione lavoro n.446 del 13 novembre 2017 che riaffermano il principio della non imputabilità al Segretario degli oneri Irap, cpdel e tfr relativi alla quota a carico dell'Ente, nonché le sentenze del Tribunale di Ancona n.65 e 66 del 2018;

Visa le richieste in tal senso presentate dal segretario Dott. Vincenzo De Cesare .

DETERMINA

DI LIQUIDARE, per le motivazioni espresse in narrativa, l'importo di € 1.654,80 a favore del Segretario dell'Ente Dott. Vincenzo De Cesare a titolo di contributi ed Irap per diritti di segreteria già corrisposti nell'anno 2017 con imputazione in quanto ad € 435,48 al capitolo 357 (Irap) ed in quanto ad € 1.219,32 al capitolo 50-1 (cpdel).

DI DARE ATTO che il Segretario dell'Ente ha sottoscritto apposita dichiarazione con la quale si impegna alla restituzione delle somma qualora venisse acclarata, con idoneo titolo, l'illegittimità di tale interpretazione.

ATTESTA

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs 18/08/2000, n. 267.

Il Responsabile dell'Area

F.to LORETTA MARUCCI

Per copia conforme all'originale

Norcia, li

Il Responsabile dell'Area

LORETTA MARUCCI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio – sito web istituzionale di questo comune, accessibile al pubblico, dal 18-07-2018 al 02-08-2018 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area

F.to LORETTA MARUCCI